

Procedimenti ad istanza di parte

1. L'istanza, datata e sottoscritta, deve essere indirizzata al Responsabile del procedimento come individuato nell'elenco dei procedimenti pubblicato sulla pagina web "Amministrazione Trasparente" – sezione Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento.
2. L'istanza può essere recapitata a mano alla Divisione flussi documentali e informativi dell'Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto n. 55, che vi appone il timbro di ricevimento durante gli orari di apertura al pubblico. All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta. Vale come ricevuta anche la fotocopia dell'istanza munita del timbro di protocollo, apposto dall'Ufficio ricevente.
3. L'istanza può essere inviata anche tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it o inviata con qualunque strumento telematico idoneo ad accertare la provenienza e l'identità del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
4. A ogni istanza devono essere apposti i dati di registrazione a protocollo.
5. L'istanza per qualunque motivo recapitata direttamente ad una Unità organizzativa incompetente viene dalla stessa inviata prontamente alla Divisione flussi documentali per la protocollazione la quale la trasmetterà alla struttura competente, la struttura competente ne darà comunicazione all'istante. Analogamente, ove l'istanza pervenuta in Università debba essere evasa da altra amministrazione, va alla stessa immediatamente trasmessa dandone comunicazione all'interessato.
6. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Università degli Studi di Siena o quando sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni. L'Università può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
7. Nel corso del procedimento l'interessato presenta dichiarazioni sostitutive di certificazioni in sostituzione delle normali certificazioni nei casi di cui all'art. 46 DPR 445/2000.
8. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente debba richiedere la produzione di documenti o atti da allegare all'istanza, l'ufficio dovrà comunicarlo celermente all'interessato.